

REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

relativo all'apertura di una vendita mediante gara per l'esportazione nelle isole
Canarie di olio d'oliva detenuto dall'organismo di intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4), prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo ha acquistato notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (6), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara;

considerando che, per garantire l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva, è opportuno mettere a disposizione un certo quantitativo di olio giacente nei magazzini d'intervento comunitario ai fini della sua esportazione verso tali isole;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che le condizioni di concorrenza degli operatori comunitari siano pari a quelle degli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento, né devono essere assoggettati al regime degli importi compensativi, monetari o « adesione »;

considerando che gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime

delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 (8), stabiliscono i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos agrarios », in appresso denominato « SENPA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di circa 2 650 t di olio di oliva vergine lampante.

2. L'olio aggiudicato deve essere esportato a destinazione delle isole Canarie sotto forma di prodotti condizionati in imballaggi di contenuto netto non superiore a 5 litri, della qualità definita al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 7 gennaio 1992.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso la sede SENPA, calle Beneficiencia, 8, E-28004 Madrid.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 300 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficiencia, 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre le ore 14 del 24 gennaio 1992 (ora locale).

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 340 del 30. 12. 1977, pag. 46.

(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

(7) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1991, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 400 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.
2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tabella seguente :
 - fino a 3° di acidità :
maggiorazione di 47,94 pesete per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3° ;
 - da più di 3° sino a 5° di acidità :
diminuzione di 47,94 pesete per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3° ;
 - più di 5° di acidità :
diminuzione supplementare di 52,43 pesete per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il

prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dal SENPA entro e non oltre il 7 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Articolo 8

- La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.
- La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 000 Pta/100 kg di olio di d'oliva.

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo è svincolata solamente quando sia fornita la prova che è stato importato e messo in consumo nelle isole Canarie entro il 31 maggio 1992 un quantitativo di prodotto pari al 110 % di quello ottenuto dalla raffinazione dell'olio aggiudicato, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore e senza il numero di identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 ⁽¹⁾. La prova è fornita nei tre mesi successivi alla data dell'importazione.

Articolo 9

I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano né di restituzioni all'esportazione né del regime degli aiuti al consumo, e non sono soggetti né al regime degli importi compensativi monetari né a quello degli importi compensativi adesione.

Articolo 10

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.